

Dicitura su fatture tra Iva e esterometro

Le regole del Dpr. 633/1972 riferite all'**emissione delle fatture** che non contengono Iva, richiedono solo **eventualmente l'indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale** mentre è richiesta l'apposizione di **diciture specifiche** a seconda della tipologia di operazione.

Così, ad esempio, l'articolo 21, comma 6, Dpr 633/72 richiede di riportare:

- **“operazione non soggetta”** per le cessioni relative a beni in transito o depositati in **luoghi soggetti a vigilanza doganale**, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
- **“operazione non imponibile”** per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38 quater (si fa riferimento alle **cessioni di beni all'esportazione e con dichiarazione di intento**, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione come **dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mare, servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
- **“operazione esente”** per le operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, **prestazioni sanitarie** e prestazioni educative);
- **“regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d'arte”** o **“regime del margine – oggetti di**

antiquariato o da collezione” a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal Dl. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;

- **“regime del margine – agenzie di viaggio”** per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter.

Per quanto riguarda invece **l’emissione di fatture estere** legate alla territorialità dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato **per le tipologie di operazioni che non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septies**, è il comma 6bis dell’articolo 21 Dpr 633/1972 che richiede, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- **“inversione contabile”** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un **altro Stato membro dell’Unione europea** (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972);
- **“operazione non soggetta”** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate **fuori dell’Unione europea** (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, Dpr 633/1972).

Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 Dl. 331/1993) o alle cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dpr 633/1972), che rientrano tra le **“operazioni non imponibili”**, ma alle **cessioni di beni carenti del requisito territoriale**.

In particolare, si fa riferimento ad esempio all’emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all’articolo 7bis Dpr 633/1972 che se emessa nei confronti di

un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l'annotazione "**inversione contabile**", mentre se il committente è extra comunitario l'annotazione sarà "**operazione non soggetta**".

Nell'ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015) il **singolo file xml**, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico **codice destinatario XXXXXXX**, Natura dell'operazione **N2.1** – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies dpr 633/1972, può **riportare le diciture** come indicato nella **versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida** alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.

Il **codice N2.1** deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo **VE34 della dichiarazione annuale Iva**.

Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "**INVCONT**" nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 "**Altri dati gestionali**".

Si precisa che, per le operazioni di cui all'articolo 21 comma 6-bis, lettera b) **non è obbligatorio riportare alcuna dicitura** nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 "**Altri dati gestionali**".

(MF/ms)